

Tipo di documento	Regolamento
Codice documento	RG-01

Sommario

1	DESCRIZIONE DI CISMONDI SRL	2
2	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
3	RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI	2
4	DEFINIZIONI	3
5	CONDIZIONI GENERALI	4
6	PROCESSO DI CERTIFICAZIONE	5
6.1	Richiesta di offerta	5
6.2	Domanda di certificazione	5
6.3	Esame documentale	5
6.4	Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione	5
6.5	Rilascio della certificazione	6
6.6	Sorveglianza	7
6.7	Mantenimento della certificazione	8
7	ESTENSIONI O MODIFICHE ALLA CERTIFICAZIONE	8
8	SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE	9
9	REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	10
10	RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE	11
11	RISERVATEZZA	11
12	CONDIZIONI CONTRATTUALI ECONOMICHE	12
13	RESPONSABILITÀ	12
14	DIRITTI E DOVERI DELL'ORGANIZZAZIONE	12
15	DIRITTI E DOVERI DI CISMONDI SRL	13
16	RECLAMI	14
17	RICORSI	14
18	CONTENZIOSI	14

© La riproduzione anche parziale del presente documento è vietata senza l'autorizzazione scritta di Cismondi Srl.

04	25/08/2026	Modificati § 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 8, 10, 11	Responsabile della qualità	Direttore Generale
03	16/07/2025	Modificati § 2, 3, 4, 6.4, 6.6, 11, 16, 17	Responsabile della qualità	Direttore Generale
02	31/05/2024	Modificati § 2, 5, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17	Responsabile della qualità	Direttore Generale
01	25/09/2023	Modificati § 6.4, 6.6, 6.7, 7, 8, 9, 14 ed eliminati § 6.5, 6.8	Responsabile della qualità	Direttore Generale
00	29/10/2019	Prima emissione	Responsabile della qualità	Direttore Generale
Rev.	Data	Oggetto	Redatto	Approvato

1 DESCRIZIONE DI CISMONDI SRL

Cismondi Srl è un organismo di certificazione autorizzato a svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione ai sensi del Regolamento UE 305/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Nel presente regolamento sono definiti i rapporti tra l'Organismo di certificazione e l'Organizzazione che intende ottenere la certificazione di conformità dei prodotti da costruzione, finalizzata all'applicazione della Marcatura CE sui prodotti stessi, ai sensi del Regolamento UE 305/2011.

Lo scopo del presente regolamento è descrivere in dettaglio i compiti che Cismondi Srl e l'Organizzazione devono assolvere nel corso del rapporto contrattuale relativo alla certificazione, stabilendo così le modalità per l'accesso, il rilascio, il mantenimento, l'estensione/riduzione, la sospensione e la revoca della certificazione.

Cismondi Srl si impegna a svolgere con competenza, imparzialità, diligenza e integrità professionale le valutazioni durante tutto l'iter di certificazione, in rapporto ai requisiti delle norme e dei documenti di riferimento mantenendo la totale riservatezza sulle informazioni assunte ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Cismondi Srl non può assumere alcun obbligo, a priori, circa l'esito positivo delle valutazioni condotte e, quindi, in merito al rilascio/mantenimento/estensione della certificazione.

L'applicazione del presente documento è uniforme e imparziale per tutte le Organizzazioni che richiedano a Cismondi Srl la certificazione di conformità dei prodotti da costruzione. Cismondi Srl analizza con continuità le situazioni/minacce che potrebbero mettere a rischio la sua imparzialità: in apposito documento Cismondi Srl identifica e monitora le proprie attività, le proprie relazioni e le relazioni del proprio personale e se necessario introduce opportune azioni di mitigazione, in modo che il livello dei rischi sia considerato accettabile. Sull'applicazione del presente Regolamento sorveglia il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, composto in modo tale da garantire la rappresentatività delle parti interessate.

L'attività di valutazione e certificazione eseguite da Cismondi Srl non sono in alcun modo sostitutive e/o integrative di quelle a carico delle Autorità Competenti; la conformità alla legislazione vigente è un obbligo delle Organizzazioni richiedenti la certificazione, e le attività di valutazione di Cismondi Srl si basano sulla valutazione della conformità ai requisiti delle norme di riferimento.

3 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Regolamento n. 305/2011• Regolamento Delegato n. 574/2014• Regolamento Delegato n. 568/2014 | <p>Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.</p> <p>Regolamento Delegato (UE) N. 574/2014 della commissione del 21 febbraio 2014 che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente il modello da usare per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ai prodotti da costruzione.</p> <p>Regolamento Delegato (UE) n. 568/2014 della commissione del 18 febbraio 2014 recante modifica dell'allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione.</p> |
|---|--|

- Regolamento Delegato n. 2769/2024 Regolamento Delegato (UE) n. 2024/2769 della commissione del 30 maggio 2024 che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i sistemi applicabili per valutare e verificare la costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale e che modifica tale regolamento per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in base a un approccio di modellizzazione.
- D. LGS. 16 giugno 2017, n. 106 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.
- Regolamento UE n. 2016/679 Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione – Parte 1: Requisiti.
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura.
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi.
- UNI EN ISO 19011 Linee guida per audit di sistemi di gestione.
- UNI EN ISO 9001 Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti.

4 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si riportano le seguenti definizioni:

- **Opere di costruzione:** gli edifici e le opere di ingegneria civile;
- **Prodotto da costruzione:** qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse;
- **Fabbricante:** qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o con il suo marchio (di seguito chiamato "Organizzazione");
- **Controllo della produzione in fabbrica:** il controllo interno permanente e documentato della produzione in una fabbrica, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate;
- **Prodotto-tipo:** l'insieme di livelli o classi di prestazione rappresentativi di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fabbricato utilizzando una data combinazione di materie prime o di altri elementi in uno specifico processo di produzione;
- **Caratteristiche essenziali:** le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di base delle opere di costruzione;
- **Prestazione di un prodotto da costruzione:** la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante descrizione;
- **Specifiche tecniche armonizzate:** le norme armonizzate e i documenti per la valutazione europea;

- **Organismi notificati:** organismi autorizzati dalle Amministrazioni competenti a svolgere compiti di parte terza secondo i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione previsti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 ed a tal fine notificati ai sensi del Capo VII dello stesso regolamento;
- **Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione (VVCP):** sistemi che definiscono le modalità di valutazione e verifica della costanza della prestazione e individuano i compiti assegnati al Fabbrikante e all'Organismo Notificato. I sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione sono Sistema 1+, Sistema 1, Sistema 2+, Sistema 3, Sistema 3+ e Sistema 4.
- **Parte interessata:** persona, gruppo, organizzazione o altra entità che possono essere influenzati dalle attività di una organizzazione certificata o dell'organismo di certificazione.
- **Imparzialità:** presenza di obiettività; implica l'assenza di conflitti di interessi, o che questi siano stati risolti in modo da non influenzare negativamente le attività.
- **Richiedente:** organizzazione che ha presentato richiesta per essere ammessa al processo di certificazione.
- **Certificato:** documento che attesta che l'organizzazione certificata indicata in esso soddisfa i requisiti di certificazione.
- **Rilievo:** risultato della valutazione formalizzato da Cismondi Srl e classificato come Non Conformità, Osservazione e Commento.
- **Non conformità (NC):** rilievo che può comportare il verificarsi di una o più delle seguenti situazioni:
 - mettere a rischio l'affidabilità dei risultati/prestazioni/servizi prodotti dall'Organizzazione;
 - compromettere la capacità del sistema di gestione dell'Organizzazione di mantenere il livello qualitativo stabilito delle prestazioni di valutazione della conformità;
 - evidenziare il mancato rispetto di requisiti cogenti applicabili inerenti allo scopo di certificazione;
 - reiterato mancato efficace superamento di una Osservazione precedentemente formalizzata all'Organizzazione.
- **Osservazione (OSS):** rilievo causato da un requisito (di norma o riferito al Regolamento di certificazione) parzialmente non soddisfatto, il cui risultato non compromette o non è suscettibile di compromettere direttamente o immediatamente la qualità delle prestazioni e dei risultati dell'Organizzazione.
- **Commento (COM):** rilievo non conseguente al verificarsi di una situazione oggettiva di mancato soddisfacimento di un requisito, ma che ha lo scopo di prevenire che tale situazione si verifichi (in quanto potenzialmente realizzabile) e/o a fornire indicazioni per il miglioramento dei documenti e/o delle modalità operative dell'Organizzazione.

5 CONDIZIONI GENERALI

Possono accedere al processo di certificazione tutte le Organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento e dalle specifiche tecniche armonizzate.

Affinché sia attivato l'iter di certificazione, l'Organizzazione richiedente deve accettare le regole fissate dal presente Regolamento e le condizioni delle norme di riferimento.

La sottoscrizione della domanda di certificazione, il rilascio della certificazione e il suo mantenimento comportano il pagamento degli importi previsti; il mancato adempimento di tali obblighi alla scadenza stabilita comporta la sospensione o la revoca della certificazione.

Possono verificarsi modifiche dei requisiti di certificazione per modifiche della legislazione o della normativa di riferimento oppure per modifiche delle condizioni di rilascio della certificazione. In questi casi Cismondi Srl comunica alle Organizzazioni certificate le modifiche apportate alle modalità di certificazione. Le Organizzazioni certificate, qualora non intendano conformarsi, hanno la facoltà di rinunciare alla certificazione. Se le modifiche introdotte comportano la necessità di nuove verifiche i costi sono a carico della Organizzazione certificata.

Cismondi Srl gestisce il Registro dei Certificati emessi disponibile sul sito Internet www.cismondisrl.com. Cismondi Srl rende pubblici i dati anche in caso di sospensione e annullamento della certificazione.

6 PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

6.1 Richiesta di offerta

L'Organizzazione interessata alla certificazione può richiedere un'offerta a Cismondi Srl inviando il modulo "Richiesta di offerta" disponibile presso la Segreteria o sul sito Internet www.cismondisrl.com; la richiesta di offerta deve essere compilata in ogni sua parte.

6.2 Domanda di certificazione

Ricevuta la richiesta di offerta, Cismondi Srl provvede a inviare all'Organizzazione richiedente l'offerta e la domanda di certificazione. L'Organizzazione che vuole iniziare l'iter di certificazione sottoscrive l'offerta, compila la domanda di certificazione in ogni sua parte e invia entrambi i documenti a Cismondi Srl. L'Organizzazione allega la documentazione tecnica e amministrativa richiesta nella domanda di certificazione. La compilazione della domanda di certificazione comporta anche l'accettazione del presente Regolamento per la certificazione dei prodotti da costruzione.

Cismondi Srl provvede ad esaminare la documentazione e in caso di incompletezza, segnala le carenze alla Organizzazione richiedente.

La presa in carico della domanda di certificazione avviene in base al relativo ordine di arrivo e alle date eventualmente specificate dall'Organizzazione richiedente.

6.3 Esame documentale

L'esame documentale consiste nella valutazione della documentazione inviata dall'Organizzazione richiedente a corredo della domanda di certificazione. Tale esame è finalizzato alla verifica della presenza di tutti i documenti richiesti, della completezza delle informazioni riportate e dell'esistenza dei requisiti richiesti dalla norma e dal regolamento di certificazione, tra cui la dichiarazione resa dall'Organizzazione richiedente di assenza di eventuali ulteriori iter di certificazione in corso per il medesimo impianto da parte di altri Organismi e la dichiarazione inerente eventuali precedenti certificazioni del processo di produzione in fabbrica, emessi da altri Organismi, con l'indicazione dei motivi della cessazione del precedente certificato.

Se l'esito delle verifiche sulla documentazione trasmessa dall'Organizzazione è positivo, si procede con la successiva fase dell'iter certificativo.

Nel caso in cui la documentazione inviata risulti incompleta, non conforme o il prodotto risulti non rientrante nel campo di applicazione della norma di certificazione, Cismondi Srl comunica l'esito dell'esame documentale all'Organizzazione in modo che possa effettuare le opportune azioni correttive. Ricevute le integrazioni da parte dell'Organizzazione, Cismondi Srl riesamina la documentazione e se l'esito è positivo si procede con la successiva fase dell'iter certificativo. Rimane facoltà di Cismondi Srl valutare se effettuare questa fase di esame documentale presso la sede dell'Organizzazione.

6.4 Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione

Sulla base dell'esito dell'esame documentale e delle tempistiche segnalate dall'Organizzazione, Cismondi Srl concorda con il/i membro/i del Gruppo di Ispezione e con l'Organizzazione la data dell'ispezione. Cismondi Srl procede quindi all'invio del piano di ispezione, che contiene i nomi degli ispettori, la durata della ispezione e le funzioni aziendali coinvolte; il piano di ispezione è redatto anche tenendo conto delle dimensioni dell'Organizzazione, del settore in cui essa opera, della sua struttura, della fase certificativa, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale del processo di produzione. Il piano di ispezione si intende accettato qualora non pervenga a Cismondi Srl, entro 3 giorni e

in ogni caso entro la data di ispezione, comunicazione in senso contrario da parte dell'Organizzazione. L'Organizzazione ha il diritto di chiedere la sostituzione di uno o più membri del Gruppo di Ispezione, con indicazione scritta delle motivazioni, entro 3 giorni dalla notifica di ispezione. In questo caso Cismondi Srl valuta le motivazioni dell'Organizzazione e, se ritenute fondate, provvede a nominare un nuovo Gruppo di Ispezione e a darne comunicazione all'Organizzazione.

L'ispezione iniziale ha lo scopo di valutare il sistema di gestione dell'Organizzazione e le risorse (personale, infrastrutture...) disponibili e coinvolte nel mantenimento della conformità del prodotto in base ai requisiti della norma armonizzata di riferimento e del presente Regolamento di certificazione.

L'Organizzazione deve permettere l'accesso nello stabilimento agli Ispettori incaricati da Cismondi Srl e agli eventuali osservatori (es. personale dell'ente di accreditamento Accredia o rappresentanti delle Amministrazioni competenti) per l'esecuzione delle attività previste e rendere disponibile e consultabile agli Ispettori la documentazione necessaria, in versione aggiornata e rintracciabile. Cismondi Srl effettua l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica seguendo la specifica lista di riscontro redatta in base alla norma armonizzata di riferimento.

Al termine della ispezione iniziale è redatto il Rapporto di ispezione, firmato dai membri del gruppo di ispezione e dai rappresentanti dell'organizzazione; il Rapporto di ispezione contiene almeno l'indicazione dei prodotti oggetto di certificazione, le conclusioni del gruppo di ispezione e le eventuali non conformità e osservazioni rilevate. Le conclusioni del gruppo di ispezione variano in funzione dell'esito dell'ispezione e delle non conformità e/o osservazioni rilevate e possono prevedere, ad esempio, la proposta di rilascio della certificazione o di esecuzione di attività supplementari (ad esempio esame documentale o ispezione presso lo stabilimento di produzione) da parte di Cismondi Srl.

In ogni caso, se sono rilevate delle non conformità e/o delle osservazioni da parte di Cismondi Srl, al fine di proseguire con l'iter di certificazione, l'Organizzazione deve comunicare a Cismondi Srl, tramite la modulistica predisposta da Cismondi Srl, entro quindici giorni lavorativi dalla data dell'ispezione iniziale, i trattamenti e le azioni correttive che intende adottare e i tempi di attuazione degli stessi. Le proposte di trattamenti, azioni correttive e tempi di attuazione sono valutate da Cismondi Srl, che può accettarle o richiedere chiarimenti/integrazioni.

Per quanto riguarda eventuali non conformità rilevate, le tempistiche di attuazione dei trattamenti non devono di norma superare i 2 mesi; entro tale periodo l'Organizzazione è tenuta a trasmettere a Cismondi Srl le evidenze della gestione e chiusura delle Non Conformità, che saranno valutate da Cismondi Srl, che può accettarle o richiedere chiarimenti/integrazioni.

La verifica della completa ed efficace chiusura dei trattamenti e azioni correttive proposti dall'Organizzazione e accettati da Cismondi Srl, e l'analisi dei commenti rilevati, sarà effettuata durante la successiva ispezione presso lo stabilimento di produzione.

6.5 Rilascio della certificazione

A seguito dell'accettazione da parte di Cismondi Srl dei trattamenti, azioni correttive e tempi di attuazione di eventuali Non Conformità e Osservazione proposti dall'Organizzazione e delle evidenze della gestione e chiusura delle eventuali Non Conformità, Cismondi Srl verifica la completezza del fascicolo tecnico di commessa contenente tutta la documentazione raccolta e/o prodotta e, a esito positivo, lo sottopone al Comitato di certificazione.

Il Comitato di certificazione riesamina i documenti di commessa ed esprime il parere sul rilascio del Certificato, che avviene solo in seguito alla verifica del rispetto dei requisiti definiti nei documenti legislativi e normativi di riferimento.

Per ogni commessa, i membri del Comitato di certificazione che prendono la decisione relativa alla certificazione non sono stati coinvolti nel processo di valutazione.

Il parere favorevole o meno sul rilascio del certificato e/o sulla richiesta di eventuali integrazioni è riportato su un apposito verbale, sottoscritto dai membri del comitato di certificazione. In caso di parere favorevole al rilascio della certificazione, Cismondi Srl procede alla stesura del Certificato e all'invio dello stesso alla

Organizzazione certificata. Nel caso di parere non favorevole al rilascio della certificazione, le ragioni di tale decisione e la richiesta di eventuali integrazioni sono comunicate per iscritto all'Organizzazione.

In conformità alle indicazioni contenute all'art. 53 del Regolamento (UE) n. 305/2011, Cismondi Srl informa l'autorità notificante e gli altri organismi notificati in caso di non rilascio della certificazione a causa di risultati negativi.

Il riferimento a ogni nuovo certificato è inserito nel Registro dei prodotti certificati di Cismondi Srl, redatto in conformità al modello riportato nell'Allegato D del D.Lgs. 106/2017. Il registro, aggiornato mensilmente, è disponibile pubblicamente sul sito istituzionale www.cismondisrl.com.

6.6 Sorveglianza

Cismondi Srl effettua la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica del Fabbricante con frequenza, di norma, annuale. In condizioni particolari (es: particolare complessità del processo produttivo o del controllo di produzione in fabbrica, elevato numero di processi di produzione riguardanti i prodotti oggetto di certificazione) la sorveglianza può avere frequenza diversa da quella annuale. L'indicazione della frequenza di sorveglianza è in ogni caso riportata nel documento di offerta. Stabilita la data di sorveglianza prevista, Cismondi Srl fissa la data di ispezione in una finestra temporale compresa tra un mese prima e un mese dopo rispetto alla data prevista. In ogni caso, la frequenza di sorveglianza prenderà sempre come riferimento la data di prima emissione della certificazione.

Nel caso in cui, anche per ragioni di carattere amministrativo (es: mancato rispetto delle clausole contrattuali di pagamento), l'Organizzazione non accordi la possibilità di effettuare una visita entro la finestra temporale prevista, Cismondi Srl potrà procedere con l'iter di sospensione della certificazione.

Cismondi Srl concorda con il/i membro/i del Gruppo di Ispezione e con l'Organizzazione la data dell'ispezione di sorveglianza. Cismondi Srl procede quindi all'invio del piano di ispezione, che contiene i nomi degli ispettori, la durata della ispezione e le funzioni aziendali coinvolte; il piano di ispezione è redatto anche tenendo conto delle dimensioni dell'Organizzazione, del settore in cui essa opera, della sua struttura, della fase certificativa, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale del processo di produzione. Il piano di ispezione si intende accettato qualora non pervenga a Cismondi Srl, entro 3 giorni e in ogni caso entro la data di ispezione, comunicazione in senso contrario da parte dell'Organizzazione. L'Organizzazione ha il diritto di chiedere la sostituzione di uno o più membri del Gruppo di Ispezione, con indicazione scritta delle motivazioni, entro 3 giorni dalla notifica di ispezione. In questo caso Cismondi Srl valuta le motivazioni dell'Organizzazione e, se ritenute fondate, provvede a nominare un nuovo Gruppo di Ispezione e a darne comunicazione all'Organizzazione.

L'ispezione di sorveglianza ha lo scopo di verificare il permanere dei requisiti che hanno permesso il rilascio della certificazione.

L'Organizzazione deve permettere l'accesso nello stabilimento agli Ispettori incaricati da Cismondi Srl e agli eventuali osservatori (es. personale dell'ente di accreditamento Accredia o rappresentanti delle Amministrazioni competenti) per l'esecuzione delle attività previste e rendere disponibile e consultabile agli Ispettori la documentazione necessaria, in versione aggiornata e rintracciabile. Cismondi Srl effettua l'ispezione di sorveglianza seguendo la specifica lista di riscontro redatta in base alla norma armonizzata di riferimento.

Al termine della ispezione di sorveglianza è redatto il Rapporto di ispezione, firmato dai membri del gruppo di ispezione e dai rappresentanti dell'organizzazione; il Rapporto di ispezione contiene almeno l'indicazione dei prodotti oggetto di certificazione, le conclusioni del gruppo di ispezione e le eventuali non conformità e osservazioni rilevate. Le conclusioni del gruppo di ispezione variano in funzione dell'esito dell'ispezione e delle non conformità e/o osservazioni rilevate e possono prevedere, ad esempio, la proposta di mantenimento della certificazione o di esecuzione di attività supplementari (ad esempio esame documentale o ispezione presso lo stabilimento di produzione) da parte di Cismondi Srl. In ogni caso, se sono rilevate delle non conformità e/o delle osservazioni da parte di Cismondi Srl, al fine di proseguire con l'iter di certificazione, l'Organizzazione deve comunicare a Cismondi Srl, tramite la modulistica predisposta

da Cismondi Srl, entro quindici giorni lavorativi dalla data dell'ispezione di sorveglianza, i trattamenti e le azioni correttive che intende adottare e i tempi di attuazione degli stessi. Le proposte di trattamenti, azioni correttive e tempi di attuazione sono valutate da Cismondi Srl, che può accettarle o richiedere chiarimenti/integrazioni.

Per quanto riguarda eventuali non conformità rilevate, le tempistiche di attuazione dei trattamenti non devono di norma superare i 2 mesi; entro tale periodo l'Organizzazione è tenuta a trasmettere a Cismondi Srl le evidenze della gestione e chiusura delle Non Conformità, che saranno valutate da Cismondi Srl, che può accettarle o richiedere chiarimenti/integrazioni.

La verifica della completa ed efficace chiusura dei trattamenti e azioni correttive proposti dall'Organizzazione e accettati da Cismondi Srl, e l'analisi dei commenti rilevati, sarà effettuata durante la successiva ispezione presso lo stabilimento di produzione.

6.7 Mantenimento della certificazione

A seguito dell'accettazione da parte di Cismondi Srl dei trattamenti, azioni correttive e tempi di attuazione di eventuali Non Conformità e Osservazione proposti dall'Organizzazione e delle evidenze della gestione e chiusura delle eventuali Non Conformità, Cismondi Srl verifica la completezza del fascicolo tecnico di commessa contenente tutta la documentazione raccolta e/o prodotta e, a esito positivo, lo sottopone al Comitato di certificazione.

Il Comitato di certificazione riesamina i documenti di commessa ed esprime il parere sul mantenimento del Certificato, che avviene solo in seguito alla verifica del rispetto dei requisiti definiti nei documenti legislativi e normativi di riferimento.

Per ogni commessa, i membri del Comitato di certificazione che prendono la decisione relativa alla certificazione non sono stati coinvolti nel processo di valutazione.

Il parere favorevole o meno sul mantenimento del certificato e/o sulla richiesta di eventuali integrazioni è riportato su un apposito verbale, sottoscritto dai membri del comitato di certificazione. In caso di parere favorevole al mantenimento della certificazione, Cismondi Srl ne dà comunicazione alla Organizzazione certificata. Nel caso di parere non favorevole al mantenimento della certificazione, le ragioni di tale decisione e la richiesta di eventuali integrazioni sono comunicate per iscritto all'Organizzazione e si applicano le disposizioni dei capitoli 8 e 9.

7 ESTENSIONI O MODIFICHE ALLA CERTIFICAZIONE

L'Organizzazione può richiedere la modifica della certificazione ed esempio per:

- eliminazione di un prodotto certificato;
- cambio del nome di un prodotto certificato;
- cambio della ragione sociale dell'Organizzazione;
- aggiunta di un prodotto.

In questi casi l'organizzazione richiede un'offerta a Cismondi Srl inviando il modulo "Richiesta di offerta" disponibile presso la Segreteria o sul sito Internet www.cismondisrl.com; la richiesta di offerta deve essere compilata in ogni sua parte.

Ricevuta la richiesta di offerta, Cismondi Srl provvede a inviare all'Organizzazione richiedente l'offerta e la domanda di certificazione. L'Organizzazione che vuole proseguire l'iter di certificazione sottoscrive l'offerta, compila la domanda di certificazione in ogni sua parte e invia entrambi i documenti a Cismondi Srl. L'Organizzazione allega la documentazione tecnica e amministrativa richiesta nella domanda.

La presa in carico della domanda di certificazione avviene in base al relativo ordine di arrivo e alle date eventualmente specificate dall'Organizzazione richiedente.

In caso di modifica alla certificazione che non comporti aggiunta di nuovi prodotti, modifiche all'impianto di produzione e al sistema di controllo di produzione in fabbrica (ed esempio per eliminazione di un prodotto

certificato, per cambio del nome di un prodotto certificato, per cambio della ragione sociale dell'Organizzazione) la pratica è direttamente sottoposta al Comitato di Certificazione che procede in modo analogo a quanto descritto al punto 6.5 ai fini della delibera della certificazione aggiornata.

In caso di estensione della certificazione ad altro prodotto, Cismondi Srl esegue un esame documentale in cui valuta la documentazione inviata dall'Organizzazione richiedente a corredo della domanda. Tale esame è finalizzato alla verifica della presenza di tutti i documenti richiesti, della completezza delle informazioni riportate e dell'esistenza dei requisiti richiesti dalla norma e dal regolamento di certificazione.

In caso non siano presenti modifiche all'impianto di produzione e al sistema di controllo di produzione in fabbrica Cismondi Srl esegue solo un esame documentale, senza effettuare l'ispezione presso lo stabilimento di produzione. In ogni caso, a seguito dell'esame documentale, rimane facoltà di Cismondi Srl decidere di effettuare l'ispezione presso lo stabilimento di produzione.

In base alle verifiche sulla documentazione trasmessa dall'Organizzazione, l'esame documentale può avere esito positivo o negativo.

In caso di esito positivo la pratica è sottoposta al Comitato di Certificazione che procede in modo analogo a quanto descritto al punto 6.5 ai fini della delibera della certificazione.

In caso di esito negativo Cismondi Srl decide se è necessario un ulteriore esame documentale o se effettuare l'ispezione presso lo stabilimento di produzione.

Nel caso sia necessario un ulteriore esame documentale Cismondi Srl comunica l'esito dell'esame documentale e i relativi rilievi all'Organizzazione in modo che possa effettuare gli opportuni trattamenti e azioni correttive. Ricevute le integrazioni da parte dell'Organizzazione, Cismondi Srl riesamina la documentazione e se l'esito è positivo la pratica è sottoposta al Comitato di Certificazione che procede in modo analogo a quanto descritto al punto 6.5 ai fini della delibera della certificazione.

Nel caso sia necessario effettuare l'ispezione presso lo stabilimento di produzione, Cismondi Srl procede in modo analogo a quanto descritto al punto 6.4.

In caso di modifiche allo schema di certificazione (ad esempio a seguito dell'aggiornamento di una norma armonizzata), Cismondi Srl provvede a:

- esaminare l'impatto dei cambiamenti sulle certificazioni in corso di validità;
- effettuare eventuali attività supplementari (esame documentale, nuova ispezione, esecuzione di prove, ecc.);
- procedere alla revisione dei certificati entro il termine del periodo di coesistenza.

In caso le modifiche allo schema di certificazione abbiano impatto sulle certificazioni in corso di validità, Cismondi Srl ne dà comunicazione alle Organizzazioni certificate prima di procedere con le eventuali attività supplementari; le Organizzazioni certificate, qualora non intendano conformarsi, hanno la facoltà di rinunciare alla certificazione.

I costi connessi alle attività effettuate da Cismondi Srl sono a carico dell'Organizzazione.

In conformità alle indicazioni contenute al punto 5.3 dell'Allegato D del D.Lgs. 106/2017, all'interno del certificato revisionato risulta espressamente la modifica e/o la correzione effettuata.

8 SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

La sospensione della certificazione è decisa da Cismondi Srl a seguito di richiesta del Fabbrikante o di inosservanze dei requisiti riportati nel Regolamento generale di certificazione e/o della norma tecnica di riferimento, messe in luce dalla attività di sorveglianza o delle quali Cismondi Srl venga a conoscenza; ad esempio, la sospensione può avvenire per inosservanza degli accordi contrattuali convenuti, per mancato rispetto da parte dell'Organizzazione della finestra temporale prevista per l'esecuzione delle ispezioni di mantenimento o qualora l'Organizzazione non si renda disponibile all'effettuazione della verifica con

l'eventuale presenza di personale dell'ente di accreditamento Accredia o rappresentanti delle Amministrazioni competenti.

La decisione sulla sospensione spetta al Comitato di certificazione. La sospensione è comunicata da Cismondi Srl all'Organizzazione tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, indicando il motivo, la durata, che non può superare i 12 mesi, e le condizioni alle quali il provvedimento può essere revocato.

La sospensione preclude all'Organizzazione l'uso, in qualsiasi forma, del certificato. La sospensione è annullata solo quando Cismondi Srl abbia accertato il ripristino della conformità ai requisiti certificati.

Qualora le cause che hanno determinato la sospensione non siano rimosse entro i termini stabili, Cismondi Srl procede alla revoca della certificazione, come riportato al punto 9.

Fermo restando l'adozione della sospensione della certificazione, Cismondi Srl può adottare ogni iniziativa utile a tutelare, anche tramite pubblicazione, i suoi interessi lesi e la sua immagine. Non sono escluse azioni di carattere legale.

Le spese sostenute da Cismondi Srl, per istruttoria e/o verifiche, originate da provvedimenti di sospensione, sono a carico dell'Organizzazione certificata.

In conformità alle indicazioni contenuto al punto 5.4 dell'Allegato D del D.Lgs. 106/2017, la sospensione, il ritiro o la limitazione di un certificato o di un rapporto sono comunicate alle Amministrazioni competenti e all'Autorità notificante, in adempimento a quanto previsto dall'art 53 del Regolamento.

In conformità alle indicazioni contenute all'art. 53 del Regolamento (UE) n. 305/2011, Cismondi Srl informa gli altri organismi notificati in caso di sospensione della certificazione a causa di risultati negativi.

9 REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

La revoca della certificazione è decisa da Cismondi Srl a seguito di:

- mancata rimozione entro 12 mesi delle cause che hanno determinato la sospensione della certificazione;
- grave inosservanza dei requisiti riportati nel Regolamento generale di certificazione e/o della norma tecnica di riferimento;
- ripetuta inosservanza degli impegni assunti con Cismondi Srl per porre rimedio agli scostamenti dai requisiti riscontrati e segnalati nelle attività di sorveglianza;
- persistere della condizione di morosità dopo il ricevimento della diffida e sospensione inviate da Cismondi Srl per lettera raccomandata o pec;
- reiterato rifiuto od ostacolo all'esecuzione delle ispezioni;
- altre violazioni gravi degli accordi contrattuali convenuti;
- superati i termini temporali di sospensione della certificazione;
- fallimento o liquidazione dell'Organizzazione.

La decisione sulla revoca spetta al Comitato di certificazione. La decisione della revoca della certificazione è comunicata da Cismondi Srl mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec. A seguito della revoca, l'Organizzazione deve:

- restituire l'originale del certificato;
- non utilizzare le eventuali copie e riproduzioni del certificato;
- eliminare dalla documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento alla o simbolo della certificazione;
- esaurire nelle proprie Unità Produttive o magazzini il prodotto in questione entro il termine indicato da Cismondi Srl; il termine fissato è precedente all'annullamento del certificato.

Cismondi Srl provvede a inserire lo stato di annullamento del certificato nel Registro dei prodotti certificati e alle azioni di pubblicizzazione che ritiene opportune, nonché alla definizione delle eventuali azioni di salvaguardia da intraprendere.

Fermo restando l'adozione della revoca della certificazione, Cismondi Srl può adottare ogni iniziativa utile a tutelare, anche tramite pubblicazione, i suoi interessi lesi e la sua immagine. Non sono escluse azioni di carattere legale.

In conformità alle indicazioni contenute al punto 5.4 dell'Allegato D del D.Lgs. 106/2017, tutte le operazioni relative all'emissione, modifica, sospensione, revoca o rinuncia dei certificati o dei rapporti sono comunicate alle Amministrazioni competenti e all'Autorità notificante competente.

In conformità alle indicazioni contenute all'art. 53 del Regolamento (UE) n. 305/2011, Cismondi Srl informa gli altri organismi notificati in caso di revoca della certificazione a causa di risultati negativi.

10 RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

L'Organizzazione può rinunciare alla certificazione in suo possesso, ad esempio, in caso di:

- variazione delle norme di riferimento;
- non accettazione di eventuali revisioni del presente regolamento;
- non accettazione delle variazioni delle condizioni economiche;
- cessazione dell'attività;
- cessione di ramo di azienda a soggetto giuridico diverso;
- cessazione della produzione del prodotto certificato.

L'Organizzazione che intende rinunciare alla certificazione deve inviare formale richiesta scritta a Cismondi Srl con un preavviso minimo di tre mesi rispetto alla successiva fase di certificazione (es: verifica di sorveglianza).

La decisione della rinuncia alla certificazione è comunicata da Cismondi Srl mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec. A seguito della rinuncia, l'Organizzazione deve:

- restituire l'originale del certificato;
- non utilizzare le eventuali copie e riproduzioni del certificato;
- eliminare dalla documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento alla o simbolo della certificazione;
- esaurire nelle proprie Unità Produttive o magazzini il prodotto in questione entro il termine indicato da Cismondi Srl; il termine fissato è precedente all'annullamento del certificato.

Cismondi Srl provvede a inserire lo stato di annullamento del certificato nel Registro dei prodotti certificati e alle azioni di pubblicizzazione che ritiene opportune, nonché alla definizione delle eventuali azioni di salvaguardia da intraprendere.

Fermo restando l'adozione della rinuncia della certificazione, Cismondi Srl può adottare ogni iniziativa utile a tutelare, anche tramite pubblicazione, i suoi interessi lesi e la sua immagine. Non sono escluse azioni di carattere legale.

In conformità alle indicazioni contenute al punto 5.4 dell'Allegato D del D.Lgs. 106/2017, tutte le operazioni relative all'emissione, modifica, sospensione, revoca o rinuncia dei certificati o dei rapporti sono comunicate alle Amministrazioni competenti e all'Autorità notificante competente.

11 RISERVATEZZA

La documentazione e le informazioni relative al processo di certificazione di cui Cismondi Srl viene a conoscenza durante le attività di certificazione hanno carattere riservato. L'accesso a essi è regolamentato da procedura interna, che prevede il vincolo di riservatezza per gli Ispettori e per tutto il personale di Cismondi Srl coinvolti nel processo di certificazione. Anche il personale dell'ente di accreditamento, delle

Amministrazioni competenti e all'Autorità notificante competente che, in fase di concessione e/o di mantenimento dell'autorizzazione/accreditamento a Cismondi Srl, venga a conoscenza di informazioni relative all'Organizzazione richiedente la certificazione o certificata, sia presso Cismondi Srl sia direttamente presso la sede dell'Organizzazione, è tenuto alla riservatezza dei dati. L'ente di accreditamento Accredia rende disponibile sul proprio sito web www.accredia.it l'informativa sul trattamento dei dati personali predisposta ex art. 14 GDPR. Cismondi Srl provvederà a comunicare a soggetti terzi le informazioni in proprio possesso solo nei limiti e nei casi in cui ciò è imposto da una qualsiasi norma di legge.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, il Titolare del Trattamento dei dati è Cismondi Srl, come esplicitato nella Informativa sulla Privacy presente sul sito web di Cismondi Srl all'indirizzo www.cismondisrl.com. Il Regolamento (UE) 2016/679 prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'Organizzazione.

I dati personali sono trattati per finalità relative all'attuazione di adempimenti riguardanti obblighi legislativi e del presente Regolamento. In particolare, esse riguardano la gestione dei rapporti con il personale interessato durante le attività oggetto del presente Regolamento e la programmazione e lo svolgimento delle attività oggetto del presente Regolamento.

12 CONDIZIONI CONTRATTUALI ECONOMICHE

Cismondi Srl ha predisposto un tariffario relativo alle attività di certificazione oggetto del presente Regolamento. Le tariffe sono suscettibili di variazioni; l'importo relativo al processo di certificazione è quantificato in fase di offerta in funzione dello specifico servizio da erogare e dell'ubicazione geografica dello stabilimento di produzione.

13 RESPONSABILITÀ

L'Organizzazione certificata è l'unica responsabile sia nei confronti dei propri clienti sia nei confronti di terzi, riguardo allo svolgimento della propria attività e alla conformità dei prodotti oggetto di certificazione a tutte le disposizioni normative, legislative e/o regolamentari applicabili.

Cismondi Srl è esplicitamente esonerata da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso gli stessi non corrispondano alla reale situazione.

Cismondi Srl è esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per difetti dei prodotti forniti a terzi dalla Organizzazione certificata, inclusi i casi contemplati in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi e/o non conformi.

Cismondi Srl non è in alcun modo responsabile né risponde di un eventuale mancato riconoscimento della certificazione da parte di terzi, né risponde per eventuali richieste di danni/compensi o richieste risarcitorie per il mancato riconoscimento delle aspettative nei confronti della certificazione.

14 DIRITTI E DOVERI DELL'ORGANIZZAZIONE

L'Organizzazione ha il diritto di pubblicizzare la certificazione ottenuta con le modalità che ritiene più opportune, purché sia fatto sempre riferimento al campo di applicazione, ai limiti della certificazione ottenuta, al numero del certificato e alla sua validità. Nelle informazioni destinate al cliente e/o all'utilizzatore finale l'Organizzazione deve evitare di fornire informazioni che possano fargli ritenere che siano coperte dalla certificazione prestazioni non previste dalla norma armonizzata di riferimento.

L'Organizzazione in possesso della certificazione si deve impegnare a mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio/mantenimento della certificazione, a fabbricare il prodotto conformemente ai requisiti fissati dalle norme di riferimento e dal presente Regolamento, a conservare le

registrazioni dei reclami relativi ai prodotti oggetto di certificazione e delle azioni intraprese per porvi rimedio garantendone la consultazione a Cismondi Srl; l'Organizzazione si impegna inoltre ad autorizzare l'accesso degli ispettori incaricati da Cismondi Srl e degli eventuali osservatori (es. personale dell'ente di accreditamento Accredia o rappresentanti delle Amministrazioni competenti) per l'esecuzione dei controlli alla fabbrica, agli impianti, ai laboratori e ai depositi esterni e a impegnarsi a fornire al personale ispettivo incaricato da Cismondi Srl tutte le informazioni relative ai rischi per la salute e la sicurezza valutati presso i luoghi soggetti all'ispezione, come da D.Lgs. 81/08.

Le Organizzazioni certificate possono utilizzare il marchio di Cismondi Srl con i riferimenti alla certificazione ottenuta per dare notizia dell'avvenuta certificazione. L'uso del marchio di Cismondi Srl deve essere tale da non generare alcun dubbio circa il suo significato: esso non deve essere inteso e/o utilizzato per attività o prodotti non menzionati nel certificato.

L'Organizzazione certificata può utilizzare il marchio di Cismondi Srl su biglietti da visita, pubblicazioni, siti internet, materiale pubblicitario, carta intestata e documenti vari. Il marchio di Cismondi Srl deve essere sempre accompagnato dal riferimento alla norma e dal numero di certificazione.

Eventuali casi di soluzioni diverse da quelle definite in questo Regolamento devono essere preventivamente autorizzati da Cismondi Srl. Il marchio e le relative diciture possono essere ridotti uniformemente.

Il marchio di Cismondi Srl da utilizzare è il seguente:



Esso è di proprietà esclusiva di Cismondi Srl.

Cismondi Srl non concede alle organizzazioni che hanno prodotti certificati nell'ambito del Regolamento CPR 305/2011 l'utilizzo del marchio Accredia (per approfondimenti sulla possibilità dell'Organismo di Certificazione di non cedere l'utilizzo del marchio Accredia, si faccia riferimento al Regolamento di Accredia RG-09).

15 DIRITTI E DOVERI DI CISMONDI SRL

È facoltà di Cismondi Srl modificare o aggiornare il presente Regolamento, anche a seguito di modifiche di documenti normativi/legislativi di riferimento o in base alle procedure interne di certificazione. In caso di modifiche al presente Regolamento, Cismondi Srl darà comunicazione all'Organizzazione la quale, qualora non intenda conformarsi, avrà la facoltà di rinunciare alla certificazione.

Copia aggiornata del presente regolamento è reperibile sul sito internet di Cismondi Srl www.cismondisrl.com.

Cismondi Srl nello svolgimento delle attività di certificazione si impegna a:

- svolgere la propria attività con la competenza, i mezzi e le risorse appropriati;
- concordare con l'Organizzazione la pianificazione delle attività di controllo;
- comunicare i nominativi degli ispettori incaricati;
- rispettare, nel corso delle ispezioni, le indicazioni comunicate dall'Organizzazione;
- conservare la documentazione riguardante il processo di certificazione per almeno dieci anni.

In conformità alle indicazioni contenute all'art. 53 del Regolamento (UE) n. 305/2011, Cismondi Srl informa l'autorità notificante:

- di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di certificati;

- di qualunque circostanza che influisca sulla portata e sulle condizioni della notifica;
- di qualunque richiesta d'informazioni rivolta a Cismondi Srl dalle autorità di vigilanza del mercato sulle attività di valutazione e/o verifica della costanza della prestazione svolte;
- su richiesta, dei compiti di parte terza svolti nell'ambito della notifica di Cismondi Srl in conformità dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione nonché di ogni altra attività svolta, anche transfrontaliera e in subappalto.

Cismondi Srl inoltre fornisce agli altri organismi notificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 che svolgono analoghi compiti di parte terza secondo i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione e per prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione della stessa specifica tecnica armonizzata, informazioni pertinenti sulle questioni connesse ai risultati negativi e, su richiesta, di risultati positivi emersi da tali valutazioni e/o verifiche.

16 RECLAMI

Le organizzazioni certificate o in fase di certificazione, i clienti delle organizzazioni certificate o in fase di certificazione e qualunque parte interessata possono inoltrare a Cismondi Srl un reclamo o una segnalazione.

Il reclamo o la segnalazione possono essere inviati tramite una e-mail all'indirizzo certificazioni@cismondisrl.com o tramite l'apposita sezione presente sul sito web di Cismondi Srl. Entro sette giorni dalla data di ricezione, Cismondi Srl prende in carico il reclamo/segnalazione e informa il reclamante della avvenuta ricezione, confermando se il reclamo si riferisce ad attività di certificazione per le quali Cismondi Srl è responsabile; i reclami e le segnalazioni sono valutati da personale non coinvolto nella attività oggetto del reclamo/segnalazione.

Cismondi Srl, entro tre mesi dalla data di ricezione del reclamo, informa il reclamante circa l'esito del reclamo/segnalazione e delle eventuali azioni che saranno intraprese.

17 RICORSI

L'organizzazione può presentare a mezzo raccomandata o pec, entro 15 giorni dal ricevimento della decisione relativa alla certificazione, un motivato ricorso rispetto alla decisione presa da Cismondi Srl.

Entro sette giorni dalla data di ricezione, Cismondi Srl prende in carico il ricorso e informa il ricorrente della avvenuta ricezione, confermando se il ricorso si riferisce ad attività di certificazione per le quali Cismondi Srl è responsabile. Il ricorso è valutato dalla direzione di Cismondi Srl e in seconda istanza dal Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità. Il ricorso è valutato da personale non coinvolto nella attività oggetto del ricorso.

Cismondi Srl, entro tre mesi dalla data di ricezione del ricorso, informa il ricorrente circa l'esito del ricorso e delle eventuali azioni che saranno intraprese. Le decisioni in merito al ricorso sono comunicate al ricorrente a mezzo raccomandata o pec. Le spese sono a carico della parte soccombente.

18 CONTENZIOSI

Permanendo il disaccordo tra Cismondi Srl e ricorrente, questo si potrà rivolgere al foro competente di Cuneo; per quant'altro non previsto, ci si riporta alle disposizioni di legge nazionali e comunitarie.